

Le modalità di accertamento delle entrate da permesso di costruire

Scritto da Interdata Cuzzola | 17/03/2022

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, nella delib. n. 24/2022/PRSP, depositata lo scorso 14 marzo, il § 3.11 dell'All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che l'obbligazione per i permessi di costruire è *"articolata in due quote"*:

- la prima (*"oneri di urbanizzazione"*) è *"immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fideiussione)"*;
- la seconda (*"costo di costruzione"*) è *"esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera"*.

Pertanto, *"la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso"*, mentre *"la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota"* (§ 3.11 cit.). Ciò sta a significare che anche i crediti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire possono dar luogo ad entrate di dubbia e difficile esigibilità e, pertanto, richiedere la loro svalutazione mediante congruo accantonamento a FCDE, salvo che non si tratti di *"crediti assistiti da fideiussione"* (§ 3.3 dell'All. 4/2 cit.).